



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**

Risoluzione n. 1/D

Roma, 17 marzo 2003

Protocollo: 6270

Rif.: Vs.

Allegati:

Alle Direzioni Regionali dell'Agenzia delle
Dogane

TUTTE

e p.c.

All'Ufficio di diretta collaborazione del
Direttore
Antifrode

(rif. prot. 8590/RP/RA)

SEDE

OGGETTO: Procedure di domiciliazione. Art. 76, p.1, lett.c) del Reg. (CEE) n. 2913/92. Modalità di effettuazione dei preavvisi.

E' pervenuta a questa Area da parte del competente ufficio Antifrode di questa Agenzia la segnalazione che, a causa della difformità di indicazione dei dati che i soggetti beneficiari delle procedure di domiciliazione sono tenuti a trasmettere all'atto del preavviso, gli uffici doganali competenti troverebbero difficoltà nell'effettuare controlli fisici mirati e sulle singole spedizioni o arrivi di merce presso i luoghi autorizzati.

Anche da parte degli stessi Uffici doganali competenti è stato evidenziato che la mancanza di criteri comuni relativi alle indicazioni che il preavviso deve contenere comporta sovente che gli stessi contengano scarse indicazioni utili affinché i predetti uffici possano valutare – con la dovuta attenzione e sicurezza che il caso richiede – gli opportuni interventi di controllo fisico anche in considerazione di quanto richiamato al punto B, punto 2, della circolare 11/D, prot. 1176 del 14.2.2002.

Tutto ciò premesso, e considerato il delicato contesto internazionale si dispone che a decorrere dalla data di pubblicazione della presente gli elementi da indicare nel preavviso, indipendentemente dai soggetti beneficiari, siano i seguenti sia per le **importazioni** (conformemente all'articolo 9, comma 3 del D.M. 548/92 e Capitolo II, comma 2, 3° capoverso, della circolare n. 153/D prot. 756/VIII/SD del 7.5.1993) che per le **esportazioni** (conformemente all'articolo 14 del DM 548/92 e Capitolo III, comma 3 della predetta circolare n. 153/D):

- 1) la descrizione delle merci;
- 2) estremi del documento di scorta;
- 3) targa del mezzo di trasporto;

Gli elementi relativi alla descrizione delle merci sono i seguenti:

- a) codice tariffario della merce;
- b) peso lordo;
- c) valore;
- d) Paese di origine e provenienza/Paese di destinazione;
- e) Indicazioni sul regime tariffario o preferenziale, se richiesto.

I soggetti intermediari dovranno altresì indicare, per entrambe le due tipologie di operazioni doganali:

- 4) il nome del/dei proprietario delle merci;
- 5) esposizione debitoria (conformemente all'articolo 9, comma 4 del D.M. 548/92, Capitolo II, comma 2, 6° capoverso e Capitolo III, comma 3 della Circolare 153/D, prot. 756 del 7.5.1993).

Appare, infine, opportuno richiamare l'attenzione dei dipendenti uffici, per uniformità di trattazione, che il D.M. 548 dell'11 dicembre 1992, tuttora vigente nelle parti non implicitamente modificate dal Decreto 7.12.200, ha espressamente abrogato all'articolo 20, il Decreto del Ministro delle Finanze 26 giugno 1987, compreso, ovviamente, il disposto di cui all'articolo 5 relativo al "preavviso sommario".

A tal fine si precisa, infatti, quanto disposto dagli artt. 266, paragrafo 2, lett. b) e 285 paragrafo 2 del citato Reg. (CEE) 2454/93 nonché dagli artt. 9, comma 2, lett. b) e 14, comma 2, lett. b) del citato D.M. 11 dicembre 1992, n. 548.

Nei richiamati articoli, infatti, è ammesso “che in circostanze particolari giustificate dalla natura delle merci e dal ritmo accelerato delle operazioni di importazione o esportazione, il titolare del beneficio, su motivata richiesta, possa essere dispensato dall’obbligo di comunicare ogni arrivo o partenza delle merci all’ufficio doganale, purché il medesimo titolare fornisca all’autorità doganale ogni elemento ritenuto necessario per poter esercitare, all’occorrenza, il suo diritto di visita delle merci”.

E’ pertanto ammesso, qualora ricorrano i casi particolari sopra richiamati, un preavviso unico e anticipato rispetto all’effettivo momento di arrivo o partenza delle merci a condizione che il titolare sia comunque in grado di fornire in anticipo all’ufficio doganale competente i dati, come definiti nella presente risoluzione, relativi ai singoli arrivi o partenze giornalieri.

Gli uffici doganali competenti provvederanno, sulla base dell’attenta valutazione dei predetti elementi e dei dati relativi all’analisi dei rischi a disporre le visite fisiche delle merci.

Gli Uffici in indirizzo provvederanno a dare la massima divulgazione delle disposizioni impartite nonché a vigilare sulla corretta applicazione delle stesse.

Il Direttore dell’Area Centrale
Dr. A Tarascio